



ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 2/2021

Provvedimento a carattere di emergenza per lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO con decorrenza immediata e sino ad avvenuta revoca, in applicazione della Legge n. 535/2000 e della LR 31/2008.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs. n. 267/200 "Testi unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

VISTA la dichiarazione dello stato di alto rischio di incendio boschivo della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, con il quale si dispone su tutto il territorio regionale il divieto assoluto di accensione di fuochi all'aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri;

VISTO il D.lgs. n. 1/2018 "Codice di protezione Civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile, all'art. 6 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art. 16 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la Legge n. 353/200 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

VISTA la legge regionale n. 31/2008 "Testo unico delle legge regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

VISTO il regolamento regionale n. 5/2007 "Norme forestali , in attuazione dell'art. 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31" ed in particolare l'art. 5 "Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi";

VISTO il D.G.R. XI/2725 del 23/12/2019 con il quale è stato approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.. "Norme in materia ambientale";

CONSIDERATO che la D.G.R. XI/2725 del 23/12/2019 definisce:

- "bosco":
 - le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni si cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della copertura arborea o arbustiva, pari o superiori al 20%, nonché da superficie pari o superiore a 2000 mq e larghezza non inferiore a 25 m.;
 - i rimboschimenti e gli imboschimenti;
 - le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate;
 - i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche e abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - le radure e tutte le atre superfici di estensione inferiore a 2000 mq che interrompono la continuità del bosco;

"incendio boschivo": sulla base della definizione di incendio boschivo indicata dalla legge n. 353/2000, un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Un incendio può essere classificato come boschivo, o rientrare quindi nella statistica degli incendi boschivi, anche se non ha percorso una superficie boscata, ma se si è solo configurata tale eventualità.

PRESO ATTO, in virtù di quanto sopra riportato, che la classificazione di un incendio boschivo non dipende dal tipo di vegetazione che potrebbe bruciare ma dalla suscettibilità ad espandersi ad un bosco.

ORDINA

1) Divieti

Con decorrenza immediata e fino alla revoca dello stato di ALTO RISCHIO BOSCHIVO, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 2 della Legge n. 353/2000 e in tutte le aree a distanza da queste inferiore a 100 metri, ai sensi della L.R. 31/2008, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere
- far brillare o usare esplosivi
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF e da altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato e mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture servizi

Alle società di gestione dei servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica di provvedere lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa e ogni altro materiale infiammabile creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si possano propagare alle aree circostanti o confinanti.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano dei emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Lombardia onde consentire una migliore azione delle attività della sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari della presente Ordinanza, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione

incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, **anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo**, il divieto di esercizio di attività pirotecniche, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libre, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche nelle aree non soggette a rischio di incendio boschivo a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, rima dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e di temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di provvedere prontamente e contestualmente a realizzare, perimetralmente e all'interno dalla superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni di campi di coltura cerealicola o foraggera, il divieto di bruciare stoppie e paglie, nonché la vegetazione presente al termine delle colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di dichiarazione dell'alto rischio di incendio boschivo.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea sui terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, oltre all'obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

8) Fasce di protezione in aree boscate

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

9) Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte e Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

10) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste alla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione egli interventi preventivi, per cui non sia già stata prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Inzago e sul sito internet istituzionale www.comune.inzago.mi.it. Saranno inoltre intraprese le azioni più idonee a dare massima pubblicità alle disposizioni della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Locale
- Responsabili Area Lavori pubblici-Ecologia
- Responsabile Area Edilizia privata-Urbanistica-Ambiente
- Responsabile Area Servizi al iStituzionali
- Gruppo comunale dei Volontari della Protezione Civile
- Consorzio Villoresi
- Città metropolitana di Milano
- Cem Ambiente
- appaltatori affidatari dei servizi di manutenzione del verde
- Systema Ambiente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. adeguata ad evitare il ribaltamento della stessa verso la pubblica via.

Inzago, 29 marzo 2021

IL SINDACO Fumagalli Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.